

---

---

Agosto-  
Settembre  
2024

# Notiziario Civile e Lavoro

## Corte d'Appello di Perugia

Numero  
8

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA..... 4

GIURISPRUDENZA EUROPEA..... 5

GIURISPRUDENZA NAZIONALE ..... 7

    CORTE COSTITUZIONALE..... 7

    CASSAZIONE SEZIONI UNITE..... 7

    CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI ..... 8

    CORTE D’APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE ..... 12

        CODICE DI PROCEDURA CIVILE ..... 12

        LITISCONSORZIO..... 12

        CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO ..... 12

        PROVE..... 12

        ONERE DELLA PROVA..... 14

        TITOLO ESECUTIVO..... 15

        ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE..... 16

        SPESE DI LITE ..... 16

        PROCURA ALLE LITI ..... 17

        CODICE CIVILE ..... 17

        FAMIGLIA..... 17

        ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA ..... 17

        PROPRIETÀ ..... 18

        COMUNIONE E CONDOMINIO ..... 18

        DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI..... 19

        CAPARRA CONFIRMATORIA ..... 20

        DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE ..... 20

DANNO NON PATRIMONIALE .....	20
TERMINE PER L'ADEMPIMENTO.....	21
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA.....	21
AZIONE DI GARANZIA.....	22
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.....	23
CONTRATTI BANCARI .....	23
SOCIETÀ E IMPRESA.....	26
SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	26
CONSUMATORE .....	27
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO.....	28
PROCURA ALLE LITI .....	28
SOSPENSIONE A SEGUITO DI MANCATA VACCINAZIONE ANTI-COVID 19 .....	28
PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO – REGIME TFS O TFR.....	30
LAVORO SUBORDINATO – RETRIBUZIONE .....	31
SANZIONI AMMINISTRATIVE – VERBALE DI ACCERTAMENTO .....	32
APPALTO.....	33
FOCUS: SUCCESSIONI E DONAZIONI.....	36

## NORMATIVA



### **Legge 8 agosto 2024, n. 122**

“Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 197 del 23-08-2024](#))

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA EUROPEA

**Corte di Giustizia dell'UE, Sezione I, sentenza del 29/07/2024 nelle cause riunite C-184/22 e C-185/22**

La Corte di Giustizia in ordine alla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego dichiara che: 1) la clausola 4, punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, deve essere interpretata nel senso che: una normativa nazionale in forza della quale il pagamento di una maggiorazione di retribuzione per ore straordinarie è previsto, per i lavoratori a tempo parziale, solo per le ore di lavoro effettuate oltre l'orario normale di lavoro previsto per i lavoratori a tempo pieno che si trovano in una situazione comparabile, costituisce un trattamento «meno favorevole» dei lavoratori a tempo parziale, ai sensi di tale clausola 4, punto 1, che non può essere giustificato dal perseguimento, da un lato, dell'obiettivo di dissuadere il datore di lavoro dall'imporre ai lavoratori ore di lavoro straordinario oltre l'orario di lavoro individualmente concordato nel loro contratto di lavoro e, dall'altro, dell'obiettivo di evitare che i lavoratori a tempo pieno siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo parziale; 2) L'articolo 157 TFUE nonché l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 4, primo comma, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che: da un lato, una normativa nazionale in forza della quale il pagamento di una maggiorazione di retribuzione per ore straordinarie è previsto, per i lavoratori a tempo parziale, solo per le ore lavorate oltre l'orario normale di lavoro fissato per i lavoratori a tempo pieno che si trovano in una situazione comparabile costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso, se è dimostrato che tale normativa svantaggia in proporzione significativamente maggiore le persone di sesso femminile rispetto a persone di sesso maschile, senza che sia altresì necessario che il gruppo di lavoratori che non è svantaggiato da detta normativa, vale a dire i lavoratori a tempo pieno, sia costituito da un numero significativamente maggiore di uomini che di donne, e, dall'altro, siffatta discriminazione non può essere giustificata dal perseguimento dell'obiettivo di dissuadere il datore di lavoro dall'imporre ai lavoratori ore di straordinario oltre l'orario di lavoro individualmente concordato nei loro contratti di lavoro, o dell'obiettivo di evitare che i lavoratori a tempo pieno siano oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo parziale.

**Corte di Giustizia dell'UE, Sezione II, sentenza del 11/07/2024 nel caso C-196/23**

La Corte di Giustizia in tema di licenziamenti collettivi dichiara che: 1) l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto articolo 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come «licenziamento collettivo» e non richiede, quindi, l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

previste da detto articolo 2; 2) il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice nazionale, chiamato a risolvere una controversia tra privati, di disapplicare una normativa nazionale, come quella richiamata al punto 1 del presente dispositivo, in caso di contrasto con le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 2 della direttiva 98/59.

### **Corte di Giustizia dell'UE, Sezione IX, sentenza del 11/07/2024 nel caso C-461/22**

La Corte di Giustizia in tema di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dichiara che: 1) l'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: un precedente amministratore di sostegno, che abbia esercitato le proprie funzioni a titolo professionale nei confronti di una persona da lui assistita, deve essere qualificato, ai sensi di tale disposizione, come "titolare del trattamento" dei dati personali in suo possesso riguardanti tale persona, e un siffatto trattamento deve rispettare tutte le disposizioni di tale regolamento, in particolare l'articolo 15 di quest'ultimo.

### **Corte di Giustizia dell'UE, Sezione IV, sentenza del 04/07/2024 nel caso C-450/22**

In tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori la Corte di Giustizia ha dichiarato: 1) l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: consentono a un giudice nazionale di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale nell'ambito di un'azione collettiva diretta contro numerosi professionisti dello stesso settore economico e riguardante un numero molto elevato di contratti, purché tali contratti contengano la medesima clausola o clausole simili; 2) l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: consentono a un giudice nazionale, investito di un'azione collettiva diretta contro numerosi professionisti del medesimo settore economico e avente ad oggetto un numero molto elevato di contratti, di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale basandosi sulla percezione del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, quando tali contratti si rivolgono a categorie specifiche di consumatori e tale clausola è stata utilizzata per un periodo molto lungo. Tuttavia, se, durante tale periodo, la percezione globale del consumatore medio riguardo a detta clausola è stata modificata dall'intervento di un evento oggettivo o di un fatto notorio, la direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale proceda a tale controllo tenendo conto dell'evoluzione della percezione di tale consumatore, fermo restando che la percezione pertinente è quella esistente al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario.

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CORTE COSTITUZIONALE

**Corte Cost., sent. n. 148/2024 del 04/07/2024 – deposito 25/07/2024**

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: 1) dell'art. 230-*bis*, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-*ter* cod. civ.

## CASSAZIONE SEZIONI UNITE

**Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 20006 – deposito 19/07/2024**

Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza – hanno affermato il seguente principio: «L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 l. n. 289 del 2002».

**Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza n. 19197 – deposito 19/07/2024**

Le Sezioni Unite civili, rilevata l'impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione normativa, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 Cost., dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – che reca il divieto di deliberare la cancellazione dell'avvocato dall'albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare – nella parte in cui non prevede deroghe al divieto allorché la perdurante iscrizione all'albo comporti la lesione di diritti fondamentali del professionista.

**Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza n. 18284 – deposito 04/07/2024**

Nell'ambito di un giudizio volto all'annullamento della confisca *ex art.* 301 T.U. dogane di un bene introdotto in Italia dalla Svizzera, in assenza della dichiarazione e del pagamento dell'Iva all'importazione, le Sezioni unite civili hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 Cost. e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 70,

---

---

comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte in cui, nell'estendere all'Iva all'importazione le disposizioni, concernenti le sanzioni, contenute nelle leggi doganali relative ai diritti di confine, non esclude l'applicabilità dell'art. 301 T.U. dogane.

## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

### Cass. Civ. Sez. Lav., ordinanza n. 22992 – deposito 21/08/2024

In tema di pensione di reversibilità, la Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni: 1) se il diritto all'erogazione della pensione indiretta spetti anche al partner superstite di un'unione omoaffettiva, ove il decesso sia intervenuto prima dell'entrata in vigore della l. n. 76 del 2016; 2) se il suddetto beneficio spetti anche al figlio minore della coppia omosessuale, nato a seguito di maternità surrogata, in caso di decesso del genitore intenzionale; 3) se il rifiuto opposto dall'INPS al riconoscimento della pensione di reversibilità ai suindicati soggetti e la relativa normativa nazionale configurino una condotta discriminatoria.

### Cass. Civ. sez. Lav., n. 22985 – deposito 21/08/2024

La Sezione Lavoro – nell'ambito di un giudizio di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione involontaria nell'ipotesi di accertata abusiva reiterazione di contratti a termine e di condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria *ex art.* 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 – ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: se sia venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione nel tempo intercorrente tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta l'illegittimità, quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur *ex post* e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato *ex tunc*, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata l'indennità di disoccupazione involontaria, la cui natura previdenziale ha la funzione di fornire ai lavoratori e alle loro famiglie un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38, comma 2, della Costituzione.

### Cass. Civ. sez. I, n. 22914 – deposito 19/08/2024

La Sezione Prima civile, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto *ex art.* 363 *bis* c.p.c. dal Tribunale di Brescia, ha affermato che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 TUB sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. dello stesso Codice, potendo perciò proseguire l'azione esecutiva già pendente su iniziativa del creditore fondiario al momento dell'apertura di entrambe le procedure concorsuali.

### Cass. Civ. Sez. III., ordinanza n. 20991 - deposito 26/07/2024

La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza: Se, in caso di confisca cd. "antimafia" della totalità delle quote di una società di capitali, la responsabilità per le obbligazioni assunte, nei confronti di terzi,



---

---

dall'amministratore giudiziario per lo svolgimento dell'attività di impresa, spetti soltanto alla sola società o anche allo Stato ai sensi dell'art. 2-octies della l. n. 575 del 1965.

### **Cass. Civ. Sez. II., ordinanze n. 20483 e n. 20485 - deposito 24/07/2024**

La Sezione Seconda civile ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 25, 41, 42 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre, dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 189 del 2012) e dell'art. 1, comma 923, l. n. 208 del 2015, secondo cui «in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio.».

In particolare, i dubbi di legittimità costituzionale relativi all'art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012, che mira a contrastare e prevenire la diffusione della ludopatia, attengono all'assenza di determinatezza della condotta e di un ragionevole bilanciamento tra il diritto alla salute, da un lato, ed i diritti alla libertà d'impresa ed alla privacy, dall'altro, posto che tale norma si riferisce alla presenza, presso gli esercizi pubblici, di qualsiasi apparecchiatura dotata di un sistema di collegamento a internet ed a disposizione dei clienti, senza descrivere alcuna condotta omissiva rilevante dell'esercente, sicché, come chiarito dal Collegio, «appare incostituzionale anche in termini di colpevolezza, punendo il solo oggettivo comportamento consistente nella mera messa a disposizione del mezzo stesso.».

Infine, i dubbi di legittimità costituzionale relativi all'art. 1, comma 923, l. n. 189 del 2012 concernono, invece, la previsione di una sanzione in misura fissa (pari ad euro 20.000,00) che non risulta, in alcun modo, «modulabile in relazione all'entità della violazione, da desumersi, ad esempio, dal numero delle apparecchiature messe a disposizione, dall'effettivo collegamento riscontratosi, ovvero dalla gradazione dell'elemento soggettivo dell'esercente in relazione al suo obbligo di vigilanza», così impedendo di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti.

### **Cass. Civ. Sez. I., ordinanza n. 19900 - deposito 19/07/2024**

La Sezione Prima civile, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la validità della clausola di un contratto di mutuo che, nel determinare il tasso degli interessi corrispettivi, faceva espresso riferimento al parametro dell'Euribor, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni: 1) se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; 2) se la alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di

---

---

formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.

**Cass. Civ. Sez. III., ordinanza n. 19314 - deposito 12/07/2024**

La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, sinora esaminata soltanto in una decisione penale (Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 33187 del 28/06/2012 Cc. (dep. 23/08/2012), che si presenta di massima di particolare importanza, sia perché attinente al fondamentale tema delle cause di prelazione e degli interessi ad esse sottesi, sia perché queste vengono in rilievo in controversie devolute anche ad altre Sezioni della Corte: Se - in base alla regola dell'art. 2748, comma 2, c.c. - il creditore che gode del privilegio previsto dall'art. 316, comma 4, c.p.p. va preferito, nella distribuzione del ricavato dalla vendita di beni immobili, al creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale oppure se - in forza della clausola di riserva della citata disposizione - la legge dispone diversamente (come già finora riconosciuto solo per escludere la prevalenza del privilegio sulle ipoteche nel caso in cui il primo sia previsto a tutela esclusivamente di interessi di natura individuale, ai sensi dell'art. 2775-*bis* c.c., a garanzia dei crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-*bis* c.c.), con una «deroga non necessariamente contenuta in un esplicito precetto, ma che può e deve essere individuata nell'ordinamento nel suo complesso, attraverso la lettura e l'interpretazione normativa che tenda all'armonioso coordinamento dello specifico istituto in trattazione con l'intero sistema».

**Cass. Civ. Sez. I., sentenza n. 18773 - deposito 09/07/2024**

La Sezione Prima civile, con sentenza emessa a seguito di rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis* c.p.c. da parte del Tribunale di Bologna, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) In tema di diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, familiari di cittadino dell'Unione Europea (nella fattispecie, italiano), la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego del visto di ingresso emesso dall'autorità consolare all'estero, di cui all'art. 8 d.lgs. n. 30 del 2007, è di competenza territoriale della Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, in combinato disposto con l'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998; 2) In virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 21 d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017 (che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE e ha dettato le nuove regole processuali in tema di competenza per materia e per territorio), i procedimenti relativi al riconoscimento del diritto di soggiorno fondato su motivi familiari, di cui all'art. 8 d.lgs. n. 30 del 2007, instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del suddetto d.l. (dunque, a partire dal 17 agosto 2017), sono attribuiti alle Sezioni specializzate del Tribunale di Roma, quale ufficio giudiziario nella cui circoscrizione ha sede il Ministero degli Affari Esteri, autorità della quale gli uffici consolari competenti all'emissione del visto d'ingresso rappresentano articolazioni periferiche.

**Cass. Civ. Sez. II., ordinanza n. 18383 - deposito 05/07/2024**

La Sezione Seconda civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost. (disparità di trattamento), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui la norma non prevede che siano anticipati dall'Erario gli

onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente per l'opera professionale svolta nell'ambito dei processi di cui alla l. n. 184 del 1983.

## CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE

### CODICE DI PROCEDURA CIVILE

#### LITISCONSORZIO

##### Corte d'Appello, sentenza n. 48/2024 - deposito 01/02/2024

I figli, pur essendo legittimati ad intervenire nei procedimenti di separazione giudiziale o di divorzio pendenti tra i genitori al fine di vedersi riconosciuto il diritto a un assegno di mantenimento o di chiederne il versamento diretto in proprio favore, non possono ritenersi litisconsorti necessari in detti giudizi ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (in particolare, nell'ambito di un giudizio di divorzio la Corte ha ritenuto di non dover disporre l'integrazione del contraddittorio con la figlia maggiorenne della coppia, intervenuta volontariamente nel precedente giudizio di separazione per chiedere la condanna dei genitori al pagamento nei suoi confronti di un assegno di mantenimento).

#### CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

##### Corte d'Appello, sentenza n. 509/2024 - deposito 30/07/2024

Il perito incaricato della stima dal Giudice esecutivo ovvero fallimentare risponde a titolo extracontrattuale ai sensi degli artt. 64 c.p.c., comma 2, e 2043 c.c., dei danni cagionati alle parti, non solo in caso di colpa grave, ma anche in caso di colpa lieve, dovendosi ritenere che il criterio di imputazione della colpa grave di cui all'art. 64 c.p.c. sia limitato alla sola responsabilità penale e che, per converso, il criterio di imputazione della responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c. sia ordinariamente esteso alla colpa lieve. La responsabilità risarcitoria del consulente tecnico d'ufficio per i danni arrecati alle parti prevista dall'art. 64 c.p.c. non è, infatti, limitata alla colpa grave, rispondendo il perito per i danni provocati alle parti da un suo comportamento doloso o colposo (Cassazione civile, sez. III, 13/02/2024, n. 3917). Come già chiarito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13010 del 23/06/2016, ai fini della responsabilità civile dei consulenti tecnici prevista dall'art. 64 c.p.c., non è, dunque, richiesta la colpa grave: *"il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente"*.

#### PROVE

##### Corte d'Appello, sentenza n. 545/2024 - deposito 06/08/2024

In forza del principio di vicinanza della prova, incombe sulla struttura ospedaliera l'obbligo di diligente, corretta ed esaustiva tenuta delle cartelle cliniche, di talché l'incompletezza della cartella clinica non

---

---

può gravare sul paziente - desumendone l'insussistenza del nesso di causalità materiale - e costituisce, al contrario, circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, purché, da un lato, l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella e, dall'altro, il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno, incombendo sulla struttura sanitaria e sul medico dimostrare che nessun inadempimento sia loro imputabile ovvero che esso non è stato causa del danno, nonché il rischio della mancata prova. (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha ritenuto comprovata la sussistenza di dolore cefalalgico, solo genericamente riportato nelle cartelle cliniche come "dolore", senza alcuna indicazione circa la zona di localizzazione del dolore, e, in uno con l'accertamento dell'omissione di ulteriori approfondimenti diagnostici, condotta astrattamente idonea a cagionare il decesso del paziente, ha accertato il nesso di causalità materiale fra la condotta dei sanitari ed il suddetto decesso).

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 513/2024 - deposito 30/07/2024**

L'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante ed è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. La parte è tenuta a dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili. (In ossequio al suddetto principio la Corte ha rigettato l'ordine di esibizione diretto a comprovare l'esecuzione di lavori pubblici di rifacimento del manto stradale successivamente al sinistro stradale *de quo*, in quanto fondato su mere congetture, privo di qualsivoglia allegazione e prova circa la pregressa sussistenza di una buca stradale nel tratto di strada interessato nonché in ordine all'effettiva esecuzione di lavori di manutenzione stradale - con particolare riguardo al periodo di esecuzione degli asseriti lavori - e, conseguentemente, avente natura esclusivamente esplorativa e suppletiva del mancato assolvimento degli oneri probatori incombenenti su parte attrice).

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 494/2024 - deposito 10/07/2024**

In materia di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cc e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se la parte contro la quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Nella fattispecie, l'appellante impugnava la sentenza di primo grado laddove il Giudicante non aveva ritenuto provato a favore dell'appellata il versamento dell'importo di euro 100.000,00 a titolo di cauzione, non aveva ritenuto sussistente l'inadempimento della controparte ed aveva erroneamente valutato la documentazione in atti, rigettando la proposta domanda di condanna.

I Giudici di Appello hanno ritenuto, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che le e-mails siano idonee fonti di prova quali riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712, specialmente nell'ambito di un compendio probatorio e documentale che converge nella medesima direzione delle medesime e-mails, nonché che affinché il loro valore probatorio degradi da piena prova *ex art. 2712 cc*

---

---

a presunzione semplice è necessario che le stesse siano oggetto di tempestivo e puntuale disconoscimento da parte del soggetto contro il quale le stesse e-mails sono prodotte. Nel caso in esame, posto il fatto che l'appellata in quanto contumace, sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio, non aveva disconosciuto alcunché né in corso di causa né successivamente alla definizione del procedimento, le e-mails conservano il valore di piena prova alle stesse riconosciuto *ex art. 2712 cc*: i Giudici di Appello, valutato l'intero compendio documentale comprensivo non solo delle e-mails, ma anche delle contabili a comprova del versamento in questione, riformavano quindi l'ordinanza impugnata, condannando l'appellata alla restituzione dell'anzidetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 487/2024 - deposito 05/07/2024**

In tema di attendibilità del teste, in difetto di elementi di diverso segno, i testi sono ritenuti attendibili e pienamente credibili quando le dichiarazioni rese, in risposta ai capitoli di prova sui quali sono stati sentiti, sono chiare, lineari, puntuali, complete, circostanziate, coerenti (sia intrinsecamente sia estrinsecamente), non contraddittorie e non smentite da altri fatti; in sostanza quando le risposte sono state articolate dai testi nel dettaglio ed è stato fornito un quadro verosimile e plausibile dei fatti oggetto dell'esame. Nella fattispecie, era stata impugnata la sentenza con cui era stata accolta la domanda di restituzione di una somma indebita. La Corte ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che, dall'esame dei testi è risultato non essere stata provata la conclusione tra le parti di un separato accordo sulla base del quale erano state chiesti importo invece non dovuti.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 873/2023 - deposito 12/12/2023**

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo contenuto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nella fattispecie, la parte lamentava la decisione del giudice di prime cure che aveva ritenuto che l'incarico conferito al professionista fosse delimitato nei termini da questi affermati, non avendo la stessa assolto all'onere probatorio circa l'ulteriore contenuto del mandato. Tuttavia, i Giudici di Appello confermavano la sentenza di primo grado rilevando che non era stata offerta alcuna prova utile al fine di ricostruire l'ulteriore contenuto dell'incarico conferito al professionista, in quanto non era stata prodotta alcuna corrispondenza cartacea o via pec/e-mail, né era stato chiesto che su tale aspetto venissero assunte prove orali. Pertanto, in assenza di tale prova, nessun inadempimento poteva essere addebitato al professionista il quale, al contrario, aveva compiutamente portato a termine l'incarico.

### **ONERE DELLA PROVA**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 522/2024 - deposito 01/08/2024**

La parte che fa valere un danno è tenuta ad allegare in maniera specifica i dati, in tesi presenti nella documentazione prodotta, da cui evincere la fondatezza dei propri assunti, sicché la parte non può limitarsi a produrre documentazione lasciando al Giudice il compito di ricercare in essa elementi di prova in ordine alle sue tesi difensive.

---

---

Nella fattispecie, l'appellante lamentava la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui non aveva accolto quella parte della domanda risarcitoria da essa avanzata in relazione al danno patrimoniale derivante dalla contrazione del fatturato con riferimento al periodo successivo all'intervento chirurgico cui la stessa si era sottoposta nell'agosto 2013 per l'asportazione di borsite con correzione dei tessuti molli ed osteotomia del primo metatarso, dovuto alle difficoltà di essa appellante a mantenere a lungo la posizione eretta abitualmente assunta per lo svolgimento della propria attività lavorativa di parrucchiera.

I Giudici di Appello, dopo aver rilevato che le prove testimoniali reiterate con l'atto di appello, così come anche correttamente osservato dal Tribunale, dovevano essere rigettate dato che vertevano non già su fatti specifici quanto piuttosto su circostanze generiche e valutative, hanno anzitutto ritenuto che la documentazione prodotta dall'appellante (nella specie i registri dei corrispettivi degli anni 2011-2012-2013) era inidonea a provare il preteso calo di fatturato. Secondo il Collegio la parte non può limitarsi a produrre documentazione lasciando al Giudice il compito di ricercare in essa elementi di prova in ordine alle sue tesi difensive, dovendo la medesima parte allegare specificamente i dati, in tesi presenti nella documentazione prodotta, da cui evincere la fondatezza dei propri assunti. I Giudici di Appello hanno inoltre ritenuto irrilevante anche la riduzione del fatturato risultante dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2011-2012-2013-2014, osservando che se era vero che risultava una lieve riduzione di essi nel periodo post-intervento, nondimeno era vero che tale riduzione poteva essere imputata a fattori diversi (quale ad esempio la notoria e grave crisi economica iniziata nel 2008) tant'è vero che una modesta diminuzione del reddito si era registrata già nel biennio precedente all'intervento (2011-2012). Pertanto, la Corte di Appello ha rigettato la riproposta domanda risarcitoria, non essendo emerso alcun elemento di prova a dimostrazione della contrazione del fatturato.

## TITOLO ESECUTIVO

### Corte d'Appello, sentenza n. 537/2024 - deposito 02/08/2024

Considerata la natura reale del contratto di mutuo, al fine di verificare se possa essere utilizzato quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. occorre verificare se si è prodotta la consegna o traditio del bene.

Il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equivalente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario in guisa tale da determinare l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo.

Nella specie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto dal mutuatario secondo il quale il contratto di mutuo fondiario azionato dalla Banca non costituiva titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto la somma mutuata, subito dopo la sua erogazione, era stata costituita in deposito cauzionale infruttifero destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

I Giudici della Corte, alla stregua dell'accertamento di fatto operato, rilevavano che il contratto di mutuo azionato dall'appellata costituiva idoneo titolo esecutivo *ex art.* 474 c.p.c. dal momento che la somma mutuata è immediatamente uscita dalla disponibilità del mutuante con l'erogazione, a nulla rilevando che una parte di essa sia stata impegnata in un deposito infruttifero, visto che tale deposito era comunque intestato al mutuatario e quindi la somma era uscita dalla sfera giuridica dell'istituto bancario.

**Corte d'Appello, sentenza n. 475/2024 - deposito 03/07/2024**

Un contratto di mutuo è utilizzabile quale titolo esecutivo *ex art. 474 cpc* purché, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.

Nella fattispecie gli appellanti impugnavano la sentenza di primo grado dolendosi della pretesa inidoneità del contratto di mutuo oggetto di causa quale titolo esecutivo e del successivo atto integrativo e di quietanza sul rilievo per cui tale contratto non avrebbe i requisiti di forma necessari a tal fine agli effetti dell'art. 41 del d. lgs. n. 385/1993 (T.U.B.).

I Giudici di appello, dopo aver rilevato che il contratto di mutuo è idoneo a costituire titolo esecutivo e che nella disciplina del mutuo fondiario *ex artt. 38 e ss. del T.U.B.* non si rinviene alcuna disposizione che renda necessaria la stipulazione del mutuo con un atto unico, anziché con più atti tra loro collegati secondo lo schema del 'contratto a formazione progressiva' - come nel caso di specie, ritenevano che il contratto oggetto di causa aveva costituito un valido titolo esecutivo pur se era stato a formazione progressiva e ciò in ragione del fatto che in questa fattispecie il testo contrattuale non poteva essere letto separatamente rispetto al successivo atto integrativo di erogazione e di quietanza con il quale era stato altresì attestato che la somma mutuata era stata effettivamente erogata e ricevuta dalla società mutuataria in conformità alla natura reale del contratto in esame, rigettando sul punto le doglianze riproposte.

**ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE****Corte d'Appello, sentenza n. 520/2024 - deposito 31/07/2024**

L'esecuzione forzata degli obblighi di fare, disciplinata dall'art. 612 c.p.c., non investe questioni attinenti all'esistenza del titolo esecutivo o al diritto all'esecuzione, ma alle modalità dell'esecuzione stessa.

In questa fase, pertanto, il giudice dell'esecuzione è chiamato a dare, unicamente, i provvedimenti necessari per l'attuazione dell'obbligo accertato con la sentenza resa nel giudizio di cognizione.

Le questioni attinenti alla legittimazione del soggetto obbligato in virtù di sentenza passata in giudicato e, dunque, divenuta irrevocabile, non possono essere rimesse al giudice dell'esecuzione il quale deve solo dare i provvedimenti necessari per l'attuazione dell'obbligo accertato con la sentenza definitiva resa nel giudizio di cognizione.

Nella specie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto dal soggetto obbligato in virtù di sentenza passata in giudicato che assumeva non essere destinatario di alcun provvedimento *ex art. 612 c.p.c.*

I Giudici della Corte rilevavano che le sentenze definitive di cui era stata domandata l'esecuzione ai sensi dell'art. 612 c.p.c. indicavano espressamente l'appellante quale destinatario dell'obbligo restitutorio accertato nel giudizio di cognizione.

**SPESE DI LITE****Corte d'Appello, sentenza n. 461/2024 - deposito 01/07/2024**

Il criterio del *disputatum* in grado di appello impone di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio, in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di



contestazione. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, quando la domanda sia accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice (*decisum*).

La fattispecie in oggetto contempla il caso di accoglimento di ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.*, volto ad ottenere liquidazione degli onorari di avvocato, senza conseguente vittoria del ricorrente in ordine alle spese di lite. In ottemperanza al rinvio operato dalla Corte di Cassazione ed al principio della soccombenza, la Corte d'Appello liquida gli onorari dell'avvocato per il giudizio cassato, oltre le spese relative al giudizio di Cassazione rescindente ed a quelle proprie del giudizio rescissorio.

## PROCURA ALLE LITI

### Corte d'Appello, sentenza n. 454/2023 - deposito 11/06/2023

Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che non ha assistito la parte nel giudizio di merito, ma solo nel giudizio di legittimità. La procura alle liti, rilasciata per il giudizio di legittimità, *ex artt. 365 e ss. C.p.c.*, è speciale ed esplica i propri effetti esclusivamente per quella determinata fase processuale; pertanto, è inidonea a legittimare il difensore a riassumere il giudizio davanti alla Corte d'Appello. La spendita nel giudizio di riassunzione della procura alle liti conferita per il solo giudizio di legittimità, integra l'assenza in atti della procura alle liti, quale vizio insanabile, generando quindi l'inammissibilità della posizione processuale dell'appellante *ex art. 182, comma 2 c.p.c.*

## CODICE CIVILE

### FAMIGLIA

### Corte d'Appello, sentenza n. 538/2024 - deposito 05/08/2024

Non si può riprodurre - con un criterio che anteponga meccanicamente il cognome paterno, o quello materno - la medesima logica discriminatoria che è a fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, secondo periodo, c.c. Pertanto, qualora vi sia un contrasto tra i genitori sull'ordine di attribuzione dei cognomi, la decisione spetta al giudice, al quale l'ordinamento giuridico già riconosce specifiche competenze per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli. (In ossequio al suddetto principio, la Corte ha confermato la decisione del giudice di prime cure di aggiungere il cognome paterno al cognome materno, già acquisito dalla minore al momento della nascita e costituente fino al momento del riconoscimento paterno la sua identità rigettando l'istanza di attribuzione del solo cognome paterno ovvero di anteposizione dello stesso a quello materno).

## ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA

### Corte d'Appello, sentenza n. 511/2024 - deposito 30/07/2024

---

---

In pendenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 116 D. Lgs. n. 163/2006 funzionale a consentire alla stazione appaltante - in relazione alle esigenze di tutela dell'interesse pubblico al corretto impiego del denaro, appunto, pubblico e all'efficienza dei lavori appaltati dalle pubbliche amministrazioni - di compiere tutte le verifiche necessarie ad appurare il possesso, da parte della società appaltatrice, dei requisiti necessari all'esecuzione del contratto e l'assenza di situazioni rilevanti ai fini del rischio di infiltrazioni mafiose nell'appalto; l'appaltatrice o, come nella specie, l'affittuaria del ramo d'azienda interessato ai lavori, non possono dare avvio alle attività del cantiere, posto che in tal modo verrebbe aggirata l'esigenza della previa verifica dell'idoneità del soggetto esecutore dei lavori da parte della pubblica amministrazione. Pertanto, l'esecuzione di opere in pendenza di tale termine non dà diritto all'indennizzo.

Nella fattispecie, il Comune impugnava la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui aveva accolto la domanda di arricchimento indebito spiegata dalla società affittuaria in relazione al pagamento del valore degli interventi di fatto da essa realizzati nel cantiere.

I Giudici di Appello, posto il dato normativo ex art. 116 D. Lgs. n. 163/2006 ai sensi del quale l'Amministrazione ha un termine di 60 giorni per eventualmente "opporsi al subentro del nuovo soggetto..." e dopo aver rilevato che agli atti non risultano prove in merito al fatto che l'ingresso dell'affittuaria nel ramo d'azienda interessato ai lavori per cui è causa era stato effettuato con la consapevolezza del Comune, hanno accolto l'appello, ritenendo anzitutto che in pendenza del su citato termine di 60 giorni l'affittuaria non avrebbe dovuto entrare in cantiere ed effettuare alcun intervento. Il Collegio ha quindi ritenuto che nel caso di specie si sia configurata la fattispecie dell'arricchimento imposto, ragion per cui l'Amministrazione non era tenuta al pagamento dell'indennizzo in virtù del fatto che non aveva potuto rifiutare l'arricchimento perché inconsapevole dell'*eventum utilitatis*.

## PROPRIETÀ

### Corte d'Appello, sentenza n. 278/2024 - deposito 29/04/2024

In tema di distanze legali, ai sensi dell'art. 873 c.c., secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, esiste una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. Nella fattispecie, era stata impugnata la sentenza che aveva rigettato le domande degli attori dirette ad ottenere l'accertamento della violazione delle distanze nelle costruzioni da parte della società costruttrice, nonché la condanna alla demolizione ed eliminazione dei manufatti esistenti, oltre al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa. La sentenza impugnata è stata parzialmente riformata distaccandosi dalle conclusioni a cui erano giunti i c.t.u. in merito sia alla considerazione del manufatto come un interrato sia al fatto di individuare la distanza legale da rispettare in quella convenuta dalle parti, derogando al D.M. n. 1444 del 1968, e sono state ritenute violate le distanze legali.

## COMUNIONE E CONDOMINIO

### Corte d'Appello, sentenza n. 350/2024 - deposito 21/05/2024

In tema di costituzione del rapporto pertinenziale, la destinazione di una cosa al servizio di un'altra può avere luogo solo in forza di un rapporto obbligatorio costituito tra i rispettivi proprietari, e non può

---

---

esserlo in forza di un mero frazionamento catastale, che non sia mai confluito in uno specifico atto di disposizione della particella oggetto di controversia e che, di per sé, consiste nella mera redazione di un documento tecnico che indica in planimetria le particelle catastali al fine della voltura in catasto, potendo assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti soltanto nell'ipotesi in cui, nell'atto dispositivo, il bene venga identificato con specifico riferimento ai dati catastali e al tipo di frazionamento allegato. Nella fattispecie, era stata impugnata la sentenza con cui erano state rigettate le domande di negazione di servitù e di inibitoria delle condotte abusive poste in essere dalla comproprietaria della corte comune e dalla sua affittuaria, quale responsabile delle condotte abusive sulla corte comune. La sentenza impugnata è stata parzialmente riformata ritenendo che la particella in contestazione costituisse bene condominiale comune e quindi è stata ritenuta fondata la richiesta di apporre una catena od altro dispositivo per regolare l'accesso alla corte comune e consentirne pari uso a tutti gli aventi diritto.

### **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 482/2024 - deposito 04/07/2024**

In applicazione dell'art. 1137, comma 2, cc, le deliberazioni assembleari contrarie alla legge o al regolamento di condominio possono essere impugnate dai condomini nel termine perentorio di trenta giorni, il quale decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della stessa per gli assenti, dovendosi ritenere valida, a quest'ultimo proposito, anche la ricezione del plico recapitato da un operatore privato purché questo sia in possesso di regolare licenza stante la liberalizzazione del servizio postale (sin dalla L. n. 261/1999): difatti, la data indicata sul plico rappresenta un elemento documentale non privo di efficacia probatoria e come tale valutabile dal Giudice.

Nella fattispecie, l'appellante impugnava la sentenza di primo grado laddove il Giudicante aveva ritenuto tardiva l'impugnazione della delibera assembleare, non avendo tenuto conto del fatto che il termine di decadenza previsto per l'impugnazione era stato sospeso in ragione dell'instaurazione del tentativo di mediazione in data 2/10/2019: egli deduceva che il termine di decadenza di 30 giorni avrebbe dovuto decorrere dal 6/9/2019, data in cui gli era stato notificato il decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro a titolo di quote condominiali insolute e non dal 10/4/2019 stante l'invalidità della comunicazione della delibera recapitata dal servizio di posta privata.

I Giudici di Appello, dopo aver rilevato l'ammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante solo nel giudizio di appello (una copia della domanda di mediazione), dovendosi tenere conto del fatto che l'impugnativa in esame era stata proposta con il rito sommario *ex art. 702 cpc* che ammette "nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili", hanno rilevato l'intervenuta decadenza dell'appellante dalla possibilità di agire per l'annullamento della delibera assembleare giacché nei 30 giorni successivi alla comunicazione della stessa, ossia sino al 10/5/19, egli non aveva proposto il relativo ricorso né attivato alcuna mediazione: i Giudici di Appello, infatti, posto che il plico poteva essere recapitato anche da un operatore privato munito di regolare licenza e in assenza di elementi contrari, hanno ritenuto, stante l'attendibilità e la chiarezza del timbro munito di tutte le indicazioni relative all'operatore privato in questione, che l'appellante avesse ricevuto la delibera assembleare il 10/4/19. Hanno quindi confermato l'ordinanza impugnata, seppure per ragioni diverse da quelle indicate dal Tribunale.

---

---

## CAPARRA CONFIRMATORIA

### Corte d'Appello, sentenza n. 464/2024 - deposito 01/07/2024

In tema di contratto di compravendita di bene immobile, la possibilità di differimento della consegna della caparra confirmatoria non esclude la natura reale del patto accessorio né esclude di attribuire all'obbligazione della sua prestazione gli effetti che l'art. 1385, comma 2, c.c. ricollega alla sua consegna. Nella fattispecie, era stata impugnata la sentenza con cui era stata accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. La Corte ha riformato la sentenza impugnata ritenendo che, avendo i promissari acquirenti assunto l'impegno di effettuare un bonifico in luogo dell'assegno bancario, l'effetto proprio della caparra si sarebbe perfezionato al momento della riscossione della somma recata dal bonifico, che però non vi era stato per effetto della condotta inadempiente dei promissari acquirenti stessi, i quali, deliberatamente, non avevano effettuato il pagamento, giustificandosi (peraltro solo in sede di interrogatorio formale) invocando la mancata consegna di documentazione da parte dei venditori, pur in assenza di specifiche clausole sul punto e di termini per la consegna.

## DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

### Corte d'Appello, sentenza n. 459/2024 - deposito 01/07/2024

In materia di danno da perdita del cd. rapporto parentale, un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale, non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche. Per converso, la perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha riformato la sentenza impugnata, riducendo l'importo equitativamente liquidato in favore della sorella superstite in ragione dell'omessa prova di specifici pregiudizi dinamico-esistenziali).

## DANNO NON PATRIMONIALE

### Corte d'Appello, sentenza n. 393/2024 - deposito 03/06/2024

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, le Tabelle milanesi costituiscono la sintesi di un monitoraggio di anni di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti e che individuano valori standard di liquidazione del danno non patrimoniale, i quali tengono conto degli indici I.s.t.a.t.; nel caso della vigente versione, aggiornata al 2021, gli indici di rivalutazione I.s.t.a.t. utilizzati si estendono dal periodo che va dal 1.1.2018 al 1.1.2021. Nella fattispecie, era stata impugnata la sentenza con cui era stata affermata la corresponsabilità delle parti nella causazione del sinistro e, quindi, la domanda di risarcimento del danno era stata accolta solo in parte. La sentenza impugnata è stata riformata accogliendo la ricostruzione della dinamica del sinistro come emersa dalla c.t.u., attribuendo interamente la responsabilità del medesimo ad una delle appellate. Di conseguenza, nel ricalcolare il danno non patrimoniale, la Corte ha ritenuto di potere riliquidare anche il danno da ritardato

pagamento del risarcimento, pur in difetto di uno specifico rilievo sul punto, in ragione della sua natura di debito di valore, onde evitare di pregiudicare le ragioni del danneggiato nell'attesa della pubblicazione delle nuove tabelle milanesi, ed ha proceduto a rivalutare all'attualità gli importi delle Tabelle utilizzate in primo grado, in base agli indici Istat, dalla data di ultimo aggiornamento tabellare fino alla data di pubblicazione della sentenza di appello.

### **TERMINE PER L'ADEMPIMENTO**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 486/2024 - deposito 05/07/2024**

In tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, in caso di assenza di un termine essenziale entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, occorre fare riferimento agli usi, alla natura nel rapporto negoziale ed all'interesse delle parti.

Nel caso di specie non è provato che l'inutile decorso del termine contrattuale per addivenire alla stipula del definitivo del contratto di vendita di quote di partecipazione al capitale sociale di società di capitali, comporti la perdita dell'utilità alla conclusione del negozio, prefissata dalle parti. La mancata presentazione della parte convocata per la stipula del contratto definitivo non è incompatibile con la volontà di adempiere, in ragione di un lasso di tempo estremamente ridotto tra la data della stipula fissata e quella dell'esercizio del recesso, tenuto conto della natura del contratto e del comportamento precedente delle parti.

### **RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 483/2024 - deposito 05/07/2024**

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.

Nel caso di specie, in applicazione del principio, la Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione della sentenza che aveva escluso la responsabilità del professionista nell'aver impugnato il licenziamento con lettera non sottoscritta anche dal lavoratore, incorrendo nella decadenza *ex art. 6, comma 1, L. n. 604/1966*, eccepita dal datore di lavoro. Il lavoratore accettava una proposta conciliativa in corso di giudizio e chiedeva quindi il risarcimento del danno per il mancato conseguimento dell'integrale risarcimento per il licenziamento illegittimo. Non è provato che a seguito dell'ipotetico esito del giudizio di impugnazione del licenziamento, il lavoratore avrebbe ottenuto il maggior ristoro conseguente il licenziamento.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 53/2024 - deposito 02/02/2024**

Il Notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto per la compravendita di un immobile non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti e a

---

---

sovrintendere alla compilazione dell'atto, occorrendo che egli si interessi dell'attività, preparatoria e successiva, necessaria ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, rientrando tra i suoi doveri anche quello di consiglio ovvero di dissuasione. Anche la dissuasione di una parte contrattuale, al fine di assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto, e ciò persino quando la sua necessità derivi da attività successiva alla predisposizione dell'atto, non è, dunque, affatto estranea ai doveri del notaio, senza che ciò possa ritenersi in contrasto coi doveri di imparzialità ed equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti, sancito dall'articolo 41 del codice deontologico. Viola il dovere di informazione e consiglio, ed è responsabile dei conseguenti danni, il Notaio che riceve l'atto di vendita di un immobile gravato da ipoteca e pignoramento, se il suo convincimento, manifestato alle parti, circa l'inopponibilità all'acquirente di tali formalità, è erroneo o presenta margini di dubbio. (Nel caso di specie, la Corte ha accertato la responsabilità del Notaio, che ha dapprima rimandato l'atto per ben due volte manifestando la necessità che il rogito si svolgesse dinanzi al Giudice esecutivo onde addivenire alla contestuale estinzione della procedura esecutiva immobiliare involgente l'immobile compravenduto ed ha successivamente provveduto al rogito notarile presso il proprio studio professionale, inducendo la cliente, parte acquirente, priva delle competenze tecnico-giuridiche idonee a comprendere le perduranti insidie correlate alla possibile inefficacia relativa dell'atto di compravendita avente ad oggetto immobile sottoposto a procedura esecutiva, a confidare che il Notaio avesse frattanto diligentemente accertato l'inesistenza di ulteriori creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione immobiliare e che la compravendita immobiliare fosse, pertanto, pienamente efficace, benché egli stesso non potesse esserne compiutamente edotto, essendosi affidato alle mere rassicurazioni verbali dei procuratori dell'alienante e del creditore procedente).

## AZIONE DI GARANZIA

### Corte d'Appello, sentenza n. 512/2024 - deposito 30/07/2024

In tema di garanzia la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria non trova alcun fondamento normativo ed ha valore meramente descrittivo e semantico, posto che ciò che rileva è il (comune) nesso di dipendenza tra i rapporti, nonché la circostanza che la domanda di garanzia sia condizionata alla soccombenza del garantito nella lite principale, condizioni queste che ricorrono in ogni fenomeno di garanzia.

Sulla base di tale principio la Corte di Appello ha rigettato il gravame dei venditori - terzi chiamati in causa - che assumevano l'inammissibilità della domanda spiegata nei loro confronti dell'acquirente in quanto il titolo su cui si fondava la chiamata in garanzia (contratto di compravendita) era diverso da quello dedotto a fondamento dell'azione svolta nei confronti del loro avente causa da parte di un terzo. I Giudici del Collegio rilevavano che ricorre una chiamata in causa per ragioni di garanzia ai sensi dell'art. 106, seconda parte, c.p.c. ogni qualvolta un soggetto svolga nei confronti del terzo chiamato una domanda di condanna a tenerlo indenne dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla sua soccombenza rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti da un terzo.

Nel caso di specie il venditore chiamato in giudizio dagli acquirenti per la mancanza di agibilità dell'immobile compravenduto aveva chiesto di essere manlevato dai suoi danti causa nel caso di soccombenza nell'ambito del rapporto principale.

---

---

I giudici dell'Appello riscontravano l'identità dei soggetti coinvolti nella vicenda negoziale, l'identità del bene immobile oggetto dei due trasferimenti e, infine, l'identità dell'obbligazione assunta dai venditori relativa al conseguimento dell'agibilità.

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

### Corte d'Appello, sentenza n. 460/2024 - deposito 01/07/2024

In materia di assicurazione della responsabilità civile, con riguardo all'ipotesi di inadempimento doloso dell'obbligo di avviso previsto dall'art. 1913 c.c. a carico dell'assicurato, l'obbligo di avviso a carico dell'assicurato stesso sorge a seguito della ricezione della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato, consistente in una manifestazione di volontà di quest'ultimo, ancorché generica, di essere risarcito del danno subito. E' previsto altresì che il sinistro che l'assicurato è obbligato a denunciare al proprio assicuratore venga identificato nel momento in cui il terzo manifesti la propria volontà di essere risarcito, senza che vi sia la necessità che i danni siano precisati nel loro esatto ammontare ovvero che il terzo si avvalga di formule sacramentali onde rappresentare la propria volontà di essere risarcito.

## CONTRATTI BANCARI

### Corte d'Appello, sentenza n. 532/2024 - deposito 02/08/2024

In tema di validità di contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità garante, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 che ha indagato lo schema ABI aveva ad oggetto la fideiussione su modulo standard elaborata dalle associate ABI e contenente le clausole nn. 2, 6, 8 senza alcuna distinzione tra tipi (inesistenti) di fideiussione. Nella fattispecie, era stata impugnata la sentenza con cui era stata rigettata l'opposizione all'azione di recupero della banca. La Corte ha riformato la sentenza impugnata, ritenendo che, in base alla pronuncia delle SS.UU. n. 41994/2021, l'unico elemento da vagliare per addivenire alla pronuncia di nullità parziale della garanzia è la conformità della stessa, anche parziale, allo schema ABI.

### Corte d'Appello, sentenza n. 529/2024 - deposito 01/08/2024

Nei contratti bancari, in relazione alla domanda di accertamento negativo, l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa (nullità di clausole contrattuali o illegittimità degli addebiti in conto corrente) spetta, ai sensi dell'art. 2697 c.c., al correntista.

Questi oltre a dover dedurre e fornire la prova della nullità delle pattuizioni (in virtù delle quali assume essere state addebitate commissioni, spese ed oneri ritenuti illegittimi), deve, altresì, fornire la prova di come si sia formato il saldo contestato. Ciò è possibile solo mediante la produzione di tutti gli estratti conto a far data dall'apertura del conto, fino alla chiusura, e prima ancora, del titolo (overosia del contratto) in base al quale valutare le condizioni contrattuali concordate dalle parti.

Nella specie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto dai fideiussori secondo i quali la produzione degli estratti conto e della perizia tecnica di parte evidenziavano incongruenze tra le movimentazioni, le risultanze di saldo e la consistenza della esposizione anche in ordine all'applicazione di interessi convenzionali e moratori.

I Giudici della Corte rilevavano in particolare che l'assenza in atti della documentazione posta a fondamento della pretesa (rilevata anche dal nominato CTU) non consentiva di vagliare la domanda

---

---

sia con riferimento all'*an* che al *quantum*, non essendo stato assolto l'onere probatorio e di allegazione posto a carico della parte.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 526/2024 - deposito 01/08/2024**

In tema di mutuo bancario, la clausola che prevede un tasso di interesse variabile ed indicizzato al rapporto di cambio tra una valuta straniera e la valuta domestica non determina la nullità del contratto per immeritevolezza della causa, né trasforma il contratto di mutuo in uno strumento finanziario derivato implicito.

Nella fattispecie, gli appellanti lamentavano la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui non aveva accolto la domanda di nullità del contratto di mutuo fondiario a tasso variabile indicizzato all'andamento del franco svizzero, asseritamente invalido sotto molteplici profili (violazione della normativa in punto di divieto di anatocismo, di tutela del consumatore, di trasparenza delle operazioni bancarie, di usura).

Con riguardo al meccanismo di determinazione degli interessi attraverso il meccanismo di indicizzazione rispetto all'andamento di una valuta straniera, i Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 30556/2023), che la clausola che prevede un tasso di interesse variabile ed indicizzato al rapporto di cambio tra una valuta straniera (nella specie, il franco svizzero) e la valuta domestica non è nulla per immeritevolezza della causa, né trasforma il contratto di mutuo in uno strumento finanziario derivato implicito. Nel caso in esame non si configura quindi la nullità della clausola n.4 del contratto controverso in ragione dell'indicizzazione del tasso di interesse all'andamento del franco svizzero; peraltro, tale clausola non risulta nemmeno incomprensibile, prevedendo solo un articolato meccanismo di determinazione degli interessi, che risulta comunque intellegibile: infatti, le clausole come quella in esame non possono considerarsi nulle o indeterminate essendo derivata la gravosità dell'obbligazione dei mutuatari non già dall'atteggiarsi delle clausole contrattuali in sé stesse considerate, bensì da nient'altro che un non preventivamente apprezzabile andamento, virato al contrario del passato in senso sfavorevole ai mutuatari, del cambio, come è avvenuto nella specie.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 506/2024 - deposito 29/07/2024**

L'esistenza di un contratto di apertura di credito privo di forma scritta non può escludersi in via generale ed astratta, in quanto la prova del medesimo può essere fornita anche mediante presunzioni e *per facta concludentia*. Nella fattispecie è stata impugnata la sentenza con cui era stata parzialmente accolta l'opposizione all'azione di recupero della banca. La Corte ha riformato la sentenza ritenendo che, come accertato dallo stesso c.t.u., l'esistenza dell'apertura di credito può essere desunta, sulla base dei documenti in atti, dalle seguenti circostanze: a) dai movimenti di conto corrente, che ha consentito la ricostruzione fedele di tutte le movimentazioni operate sul conto dalla genesi a partire dal primo trimestre analizzato all'ultimo estratto conto disponibile; movimentazioni, queste, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista; b) dall'esame del contratto e delle fidejussioni a garanzia; c) dagli scalari del periodo; d) dal vaglio di tutte le singoli voci di addebito; e) dal fatto che nel corso dell'esecuzione del rapporto, nel conto vengono fatte transitare operazioni che prevedono un anticipo; a nulla rilevando la circostanza che le parti possano aver mancato di individuare il limite delle somme di apertura di credito.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 488/2024 - deposito 05/07/2024**

Nei contratti stipulati ante Delibera CICR del 9.02.2000, la natura "negoziale" e non "normativa" dell'uso posto a giustificazione della capitalizzazione degli interessi scaduti, comporta la nullità delle



---

---

relative clausole ex art. 1283 c.c., con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall'art. 7 comma 2, della medesima Delibera CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

L'Istituto di credito è tenuto a provare in giudizio, a fronte dell'eccezione del correntista, di aver provveduto all'espressa pattuizione in rinnovo, in adeguamento alle prescrizioni della Delibera CICR del 9.02.2000. Nel caso di specie è insufficiente la comunicazione unilaterale al cliente delle nuove modalità di capitalizzazione, né è rilevante, a tali fini, l'allegazione che la capitalizzazione sia stata di fatto operata con pari periodicità per interessi attivi e passivi; Non rileva la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della comunicazione alla clientela dell'adeguamento.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 475/2024 - deposito 03/07/2024**

Il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale *pactum de non petendo* in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la *datio rei* giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.

Nella fattispecie gli appellanti impugnavano la sentenza di primo grado laddove il Giudicante non aveva dichiarato la nullità dei contratti di mutuo per inesistenza della causa ex art. 1325 cc ovvero per illiceità della stessa ex art. 1343 cc ovvero ancora perché si tratterebbe di contratto in frode alla legge ex art. 1344 cc e ciò sul rilievo per cui i contratti erano stati stipulati con l'intenzione che il finanziamento fosse impiegato dalla parte mutuataria per estinguere i propri debiti verso la banca.

I Giudici di appello, rilevato che gli artt. 38 e ss. T.U.B. non richiedono né escludono che l'impiego del finanziamento sia previamente concordato fra le parti né tanto meno dispongono che la disciplina de qua si applichi solo quando il finanziamento sia destinato a un certo tipo di utilizzo con l'esclusione di altri, ritenevano che il mutuo fondiario, concesso con l'accordo in base al quale il mutuatario si serve della somma erogata (o di parte di essa) per sanare una pregressa esposizione debitoria nei confronti del medesimo mutuante, sia valido ai fini previsti dal T.U.B., confermando la sentenza impugnata.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 475/2024 - deposito 03/07/2024**

In relazione alla nota vicenda relativa al modello ABI predisposto nel 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana, censurato poi dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, nella giurisprudenza di legittimità è oggi maggioritaria la tesi della nullità parziale secondo la quale i contratti di fideiussione omnibus, che riprendono il modulo ABI, sono affetti da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419, comma 1 cc (cfr. Cass. civ., SS. UN., sent. n. 41994 del 30/12/21), ciò non comportando né la nullità totale del contratto di fideiussione né la liberazione del garante.

Nella fattispecie gli appellanti lamentavano la decisione del primo Giudice che non aveva accolto la loro eccezione di nullità delle fideiussioni bancarie da essi sottoscritte per violazione della normativa antitrust.

I Giudici di appello aderivano anzitutto alla tesi della nullità parziale rilevando che, dal punto di vista sistematico, tale tesi costituisce applicazione del principio generale di conservazione del contratto; affermavano poi la genericità di tale eccezione dato che parte appellante non aveva allegato, nel rispetto delle preclusioni processuali, il verificarsi, in concreto, di alcuna delle situazioni contemplate dagli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, confermando la sentenza di primo grado.

---

---

## SOCIETÀ E IMPRESA

### Corte d'Appello, sentenza n. 644/2023 - deposito 04/10/2023

L'amministratore di società di capitali, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite di oltre un terzo del capitale, con conseguente riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale previsto dall'art. 2463 n. 4 c.c., è gravemente inadempiente verso la società per non aver convocato senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento dello stesso al fine del ripianamento del minimo legale.

Nel caso di specie l'amministratore unico, responsabile di inadempimento, ha omesso di convocare l'assemblea dei soci *ex art. 2482-ter c.c.* proseguendo l'attività d'impresa e la società ha conseguito ulteriori perdite.

### Corte d'Appello, sentenza n. 433/2024 - deposito 19/06/2024

La definizione normativa di fabbricante ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 128/2016 ricomprende certamente anche l'operatore economico che, pur non essendo il produttore materiale degli articoli, ne abbia commissionato la fabbricazione ad un terzo e che, pur non essendo in possesso di un marchio registrato, apponga sull'etichetta il proprio nome commerciale. Nella fattispecie, era stata impugnata la sentenza con cui era stata accolta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione. La Corte ha riformato la sentenza impugnata, ritenendo che la qualifica di fabbricante, seppure nell'accezione di committente materiale, non risultava dall'etichetta esposta e di cui al verbale; inoltre, ha ritenuto che la documentazione versata in atti dall'opponente non fosse sufficiente a dimostrare in concreto, al di là del dato formale, la qualità di fabbricante della parte appellata, seppure nell'accezione di produttore committente, né quella di rappresentante autorizzato in esclusiva.

## SANZIONI AMMINISTRATIVE

### Corte d'Appello, sentenza n. 312/2024 - deposito 09/05/2024

In tema di giudizio sulle sanzioni amministrative per la contestuale domanda risarcitoria sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario, cui appartiene globalmente il giudizio sulle sanzioni. Nella fattispecie a seguito dell'impugnazione della sentenza con la quale il Ministero dell'Interno era stato condannato al risarcimento dei danni in favore del destinatario di una sanzione amministrativa annullata in autotutela è stata affermata la giurisdizione del Giudice ordinario anche in ipotesi di risarcimento del danno in conseguenza di fermo amministrativo del veicolo, quale sanzione accessoria a quella principale annullata.

### Corte d'Appello, sentenza n. 133/2024 - deposito 08/03/2024

In sede di opposizione *ex art. 616 c.p.c.* al pignoramento presso terzi *ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973*, la definitività del presupposto titolo esecutivo (nella specie ordinanza ingiunzione irrogante sanzione amministrativa per illeciti conseguenti opere di bonifica fondiaria), limita il vaglio del diritto ad agire in via esecutiva dell'ente creditore, solo ove alla formazione del titolo esecutivo sopravvengano fatti ritualmente dedotti in giudizio.

**CONSUMATORE****Corte d'Appello, sentenza n. 493/2024 - deposito 10/07/2024**

In tema di contratti tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'A.G.C.M. accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno, una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di '*public enforcement*' e determina in capo al Giudice civile, che maturi una diversa opinione, un dovere di motivazione e di specifica confutazione. Nella fattispecie, era stata impugnata la sentenza con cui era stata accolta la domanda nei confronti della banca, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. La Corte ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che, i fatti accertati dall'A.G.C.M. erano confluiti nel giudizio dinanzi al Giudice amministrativo e la loro veridicità non risultava essere stata contestata né dinanzi al g.a. né dinanzi al Tribunale.

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. LAVORO

### PROCURA ALLE LITI

#### Corte d'Appello, sentenza n. 58/2024 - deposito 02/04/2024

La procura alle liti conferita per la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo diretto ad ottenere dal datore di lavoro il pagamento delle retribuzioni e del TFR rimasti inevasi al termine del rapporto di lavoro non può essere utilizzata dal procuratore per incardinare il diverso giudizio volto ad ottenere nei confronti dell'INPS le prestazioni assicurate dal Fondo di garanzia.

La domanda svolta nei confronti dell'INPS non può, infatti, intendersi come una prosecuzione di quella azione, finalizzata ad ottenere in via esecutiva il soddisfacimento di quelle medesime competenze retributive.

È principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello secondo cui il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ovvero anche del TFR, ha natura di diritto ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al (pur corrispondente) credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Esso si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dalla speciale disciplina dettata dall'art. 2 della l. n. 297 del 1982 e dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e dell'entità del credito in sede di procedura concorsuale, ovvero all'esito di procedura esecutiva).

L'assenza di procura, incidendo irrimediabilmente sulla legittimazione processuale e quindi sulla valida costituzione del pregiudiziale, costituisce un vizio non sanabile e rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado rapporto processuale.

Allorché manchi la procura, infatti, l'attività processuale del difensore non può spiegare effetti nella sfera giuridica della parte, essendo l'atto di conferimento della c.d. rappresentanza tecnica elemento indispensabile della fattispecie legale in forza della quale - ai sensi dell'art. 82 C.p.C. - l'esercizio dello *ius postulandi* da parte del legale diviene attività della parte.

Il ricorso introdotto dal difensore sprovvisto di procura è, pertanto, inammissibile.

(Nel caso di specie l'Istituto aveva dedotto la nullità del ricorso di primo grado promosso dai lavoratori per ottenere le prestazioni assicurate dal Fondo di garanzia, rilevando la carenza di legittimazione processuale del procuratore che, per introdurre la causa previdenziale, aveva fatto riferimento al mandato conferitogli per l'insaturazione del giudizio monitorio nei confronti del datore di lavoro. In riforma della sentenza - che si era invece pronunciata nel merito - la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.)

### SOSPENSIONE A SEGUITO DI MANCATA VACCINAZIONE ANTI-COVID 19

#### Corte d'Appello, sentenza n. 107/2024 - deposito 28/06/2024

Il Decreto Legge 01.04.2021 n. 44, contenente “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2*” ed altro ancora, convertito con modifiche in Legge 28.05.2021 n.76, all'art. 4 ha introdotto, per “*gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*” l'obbligo di sottoporsi a “*vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione*”

---

---

da SARS-CoV-2”, costituente “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.

Il meccanismo predisposto dal legislatore “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza, in attuazione del piano di cui all’art. 1, comma 457, della legge 30.12.2020”, è stato rivisto e implementato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 26.11.2021 n. 172, conv. con mod. in L. 21.01.2022 n. 3, con decorrenza dal 26.01.2022, a seguito dell’introduzione del “digital green pass” ed “in ragione dell’aggravarsi della situazione sanitaria del Paese” (cfr. C. Cass., Sez. Lav., sent. n. 15697/2024), in modo tale che gli ordini professionali provvedessero direttamente – per tutta la durata della fase emergenziale, terminata definitivamente il 1°11.2022 –, tramite appunto la verifica della “certificazione verde telematica”, alla sospensione dall’esercizio della professione sanitaria di chi non si fosse sottoposto alla vaccinazione-covid senza addurre la giustificazione di “pericolo per la salute” comprovata da idonea certificazione medica, e ad informarne l’eventuale datore di lavoro. Una volta ricevuta tale notizia il datore di lavoro, senza alcun margine di discrezionalità (cfr. Cass., S.U., 5 aprile 2023, n. 9403), era tenuto a sollevarlo dall’impiego e dalla retribuzione (e da qualunque altro compenso o emolumento), mentre non era più obbligato (secondo quanto invece prevedeva originariamente il comma 8 dell’art. 4 D.L. 44/2021) a reperire – laddove possibile – altre mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, cui adibire il lavoratore.

Per effetto della modifica normativa tale obbligo di “repechage” è stato conservato solo a favore dei soggetti legittimamente esonerati (art. 4, comma 2, D.L. 44/2021) dalla vaccinazione-covid a causa di specifiche ragioni di pericolo per la propria salute.

L’obbligatorietà del vaccino lascia al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. In tal senso si giustifica la mancata erogazione al lavoratore sospeso anche solo di un assegno alimentare, non rilevando il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente e perciò giustificato il riconoscimento dell’assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità.

[Nel caso di specie la Corte d’Appello di Perugia affermando che “La legittimità della sospensione disposta dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale accertato dall’Ordine professionale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nel caso di specie sulla base del testo modificato dal d.l. n. 172/2021 (entrato in vigore il 27 novembre 2021)”, ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni, che aveva rigettato il ricorso di un tecnico radiologo dipendente della locale ASL, volto a contestare che il provvedimento datoriale di sospensione dalla mansione e dalla retribuzione, dal quale egli era stato colpito a decorrere dal 10.03.2022 a seguito del suo rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione anti-covid, non avesse tenuto conto né delle caratteristiche della mansione da lui concretamente esercitata - la quale non avrebbe comportato alcun rischio di diffusione del contagio ove svolta osservando la cautela dei test clinici periodici - né della funzione alimentare dello stipendio da lui percepito e che nella fattispecie garantiva la sussistenza anche di un proprio congiunto invalido, per cui in base ad una interpretazione

---

---

costituzionalmente orientata della normativa la ASL datrice di lavoro sarebbe stata obbligata ad adibire il ricorrente ad altre mansioni non comportanti contatti con il pubblico o quanto meno a garantirgli la misura dell'assegno alimentare previsto dal CCNL in caso di sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare.]

## **PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO - REGIME TFS O TFR**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 80/2024 - deposito 28/05/2024**

Nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, per effetto del susseguirsi di specifiche norme di fonte primaria e secondaria, vennero a coesistere due regimi: quello del T.F.S. (ovvero altre indennità di fine servizio comunque denominate) per i dipendenti assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 (salva contraria opzione volontaria per la trasformazione in T.F.R.), quello del T.F.R. - disciplinato dall'art. 2120 C.C. - per i dipendenti assunti (senza alcuna distinzione tra assunti a tempo determinato e indeterminato) a partire dal 1° gennaio 2001.

Con riguardo in particolare ai rapporti di lavoro instaurati dalle pubbliche amministrazioni a tempo determinato, la complessa normativa nazionale disciplinante il passaggio dal regime del T.F.S. al regime del T.F.R. deve poi confrontarsi con i principi, obbligatori per gli Stati membri, stabiliti dal diritto dell'Unione e deve pertanto interpretarsi in termini compatibili con il principio eurounitario di non discriminazione, fissato dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Pertanto, i dipendenti pubblici assunti con contratti a tempo determinato prima della data del 1° gennaio 2001, indipendentemente dalla successiva data di immissione in ruolo per effetto dell'intervenuta stabilizzazione del rapporto, conservano il diritto a fruire, alla cessazione del servizio, del trattamento di fine servizio secondo regime del TFS e non invece del TFR al pari dei dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima della data del 1° gennaio 2001 per i quali, salvo l'esercizio del diritto di opzione al regime TFR, è pacifica l'operatività del regime del TFS.

Di conseguenza deve ritenersi illegittimo il comportamento datoriale che - senza tenere conto dell'unitarietà del rapporto - al dipendente pubblico assunto in servizio a tempo determinato prima del 1° gennaio 2001, con rapporto proseguito oltre tale data e successivamente trasformato senza soluzione di continuità a tempo indeterminato assegni unilateralmente un trattamento retributivo (in esso ricompreso quello, differito, di fine servizio) differente da quello garantito ai lavoratori assunti sin dall'origine a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001.

(Nel caso di specie, la Corte ha ricostruito la speciale disciplina normativa e contrattuale dipanatasi nel tempo a cominciare dalla L. 335/1995, cui le parti collettive avevano inteso offrire una specificazione con l'accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999, stipulato tra ARAN e le sigle sindacali dei lavoratori del settore pubblico, cui erano seguiti, per l'attuazione dei principi stabiliti dalla Legge n. 335/95 un primo DPCM 20 dicembre 1999 e poi il DPCM 2 marzo 2001.

Alla luce di tale ricostruzione, in applicazione dell'affermato principio di diritto ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, in accoglimento del ricorso di alcuni dipendenti dell'ente locale che avevano lamentato di aver subito una disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti assunti a tempo indeterminato prima della data del 1° gennaio 2001, aveva dichiarato il diritto dei lavoratori a vedersi riconoscere il trattamento di fine servizio, al momento della cessazione del servizio, secondo il regime del TFS, al pari dei dipendenti dell'ente locale assunti a tempo indeterminato prima della data del 1° gennaio 2001.

La Corte, in punto di fatto, ha osservato come fosse pacifico che tutti i lavoratori appellati fossero in servizio alla data del 1° gennaio 2001 in forza di contratto a tempo determinato e fossero poi, per effetto del superamento di apposita procedura concorsuale riservata, entrati nel ruolo regionale senza soluzione di continuità, sottoscrivendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il riconoscimento della stessa qualifica, dello stesso livello professionale dell'intera anzianità di servizio maturata nel corso del pregresso rapporto a tempo determinato.

Pertanto, ritenuto che il rapporto di lavoro dovesse ritenersi unitario e sorto per ciascun lavoratore sin dalla prima stipulazione del contratto a termine, ha affermato che alcuna rilevanza poteva essere attribuita alla diversa natura che il rapporto di lavoro aveva prima del 1° gennaio 2001 e all'autonomia del contratto a termine, circostanze queste non idonee a giustificare il differente trattamento riservato, in punto di retribuzione differita, quale è l'indennità di fine servizio comunque denominata, ai lavoratori assunti a tempo determinato prima del 1° gennaio 2001 rispetto ai lavoratori, comparabili, assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001).

## LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE

### Corte d'Appello, sentenza n. 47/2024 - deposito 26/04/2024

L'art. 36, 1° comma 1, della Costituzione garantisce due diritti distinti che *«nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda»*: quello ad una retribuzione *«proporzionata»* garantisce ai lavoratori *«una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata»*; mentre quello ad una retribuzione *«sufficiente»* dà diritto ad *«una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo»*, ovvero ad *«una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa»*. In altre parole, l'uno stabilisce *«un criterio positivo di carattere generale»*, l'altro *«un limite negativo, invalicabile in assoluto»*.

La Costituzione ha accolto, infatti, una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente, ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, come tale non interamente rimessa all'autodeterminazione delle parti individuali e neppure dei soggetti collettivi.

I concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano infatti a garantire al lavoratore una vita non solo non povera, ma dignitosa, orientando quindi il trattamento economico non solo verso il soddisfacimento di meri bisogni essenziali, ma verso qualcosa in più che la Direttiva UE sui salari adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua nel conseguimento anche di beni immateriali (cfr. considerando n.28: *«oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali»*).

Qualora sia contestata dal lavoratore la ricorrenza di tali requisiti, al giudice spetta una valutazione che deve mirare alla individuazione di un salario rispettoso dei criteri costituzionali.

Ai fini della verifica del parametro della sufficienza, il valore soglia di povertà assoluta, ricavabile grazie ai dati forniti ogni anno dall'Istat relativamente ad un paniere di beni e servizi essenziali per il sostentamento vitale differenziato in ragione dell'età, dell'area geografica di residenza del singolo e dei componenti della famiglia, può valere quale indicatore (tra i molti possibili) del livello insuperabile, di sufficienza.

I trattamenti economici individuati dalla contrattazione collettiva costituiscono in linea generale parametro di sufficienza e proporzionalità.

---

---

Al lavoratore che chieda la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta violazione del minimo costituzionale, spetta, dunque, l'onere di fornire utili elementi di giudizio indicando validi parametri di raffronto che consentano di ritenere il trattamento in concreto erogato, pur in applicazione di un CCNL, non corrispondente ai principi di sufficienza e proporzionalità.

Nel compiere l'indagine valutativa rimessagli dal lavoratore il giudice deve procedere con cautela, trattandosi di tariffe retributive convenute dalle parti collettive e, come tali, accompagnate dalla presunzione di coerenza rispetto ai criteri costituzionali di proporzionalità e sufficienza nel proprio settore di attività, giacché resta difficile al giudice apprezzare le esigenze economiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali.

[Nel caso di specie il lavoratore, occupato nell'ambito di un servizio concesso in appalto ad una nuova impresa dalla quale era stato assunto, in subordine rispetto alla domanda principale di conservazione del precedente trattamento economico percepito durante il rapporto con il precedente appaltatore in ragione di un asserito trasferimento di azienda, aveva denunciato la violazione dell'art. 36 Cost., in combinato disposto con gli artt. 2099 e 2103 c.c., derivante dalla subita riduzione del proprio trattamento economico (inteso come livello minimo costituzionale) conseguente all'applicazione, da parte del nuovo appaltatore, del diverso CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, in luogo del CCNL Igiene Ambientale (Utilitalia, ovvero Fise-Assoambiente) applicato dal precedente appaltatore, pur nella identità dell'attività lavorativa da esso svolta in esecuzione del medesimo servizio appaltato.

La Corte, in applicazione del principio di diritto sopra esposto, integrando la motivazione del Tribunale, ha ritenuto infondata la tesi del lavoratore appellante che riteneva di aver diritto alla conservazione dell'intero trattamento retributivo goduto prima del subentro, quale retribuzione parametro da utilizzarsi ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, sottolineando come il limitato ambito di raffronto- essenzialmente basato sui due CCNL dedotti- offerto dall'appellante fosse insufficiente a pervenire all'esito preteso dal lavoratore, dovendosi tenere conto anche della tipologia delle prestazioni rese al lavoratore, nel caso di specie ritenute coerenti con le attività comprese nella contrattazione collettiva di settore adottata dal nuovo appaltatore.

la Corte ha dunque affermato che, in assenza di allegazioni ulteriori, di cui era onerato il lavoratore, (quali, per un verso, le condizioni di lavoro e le componenti del trattamento economico complessivo, per altro verso i livelli retributivi individuati per mansioni analoghe da contrattazioni anche di altri settori, pur sempre affini), indispensabili alla elaborazione di griglie comparative attraverso cui condurre la verifica richiesta al giudice di merito, non era oggettivamente apprezzabile - a fronte di una retribuzione ordinaria mensile netta, in media (documentata dalle buste paga in atti) di poco inferiore ai duemila Euro - né l'insufficienza e la non proporzionalità della retribuzione che il CCNL trasporti/logistica individuava per la qualifica in cui era stato inquadrato il lavoratore, né tanto meno che fosse invece quella individuata dal CCNL settore igiene ambientale per la qualifica di autista che integrava i parametri costituzionali cui adeguarsi, né, infine, quale fosse o potesse essere la, eventualmente diversa, retribuzione conforme ai parametri costituzionali].

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE - VERBALE DI ACCERTAMENTO**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 35/2024 - deposito 16/04/2024**

L'impugnazione del verbale ispettivo redatto dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro introduce una azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, non essendo prevista dinanzi al giudice ordinario alcuna autonoma azione di impugnazione di un atto



amministrativo (con l'eccezione dei provvedimenti aventi portata sanzionatoria come le ordinanze ingiunzione).

Nel giudizio sul rapporto previdenziale il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui se ne possa sindacare la legittimità, bensì esclusivamente come fonte di prova.

(In applicazione del principio sopra enunciato, la Corte ha disatteso il motivo di gravame della società appellante, diretto a censurare la sentenza di primo grado per aver ritenuto infondati i vizi formali eccepiti avverso i verbali di accertamento con cui all'impresa appellante era stata contestata, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.lgs. 267/2003 e dell'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006, la responsabilità solidale per i debiti contributivi e assicurativi assunti da una impresa individuale in relazione a periodi paga durante i quali, secondo l'esito delle indagini ispettive condotte dall'Ispettorato territoriale del lavoro, era intercorso un rapporto riconducibile al contratto di appalto di servizi con l'impresa opponente individuata in sede ispettiva quale committente.)

### **Corte d'Appello, sentenza n. 35/2024 - deposito 16/04/2024**

Le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori e dagli altri soggetti chiamati a rendere sommarie informazioni non sono prive di efficacia probatoria e, quindi, non devono essere rinnovate in sede di giudizio.

I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno, infatti, piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'esplicitamento di ulteriori mezzi istruttori (in tal senso, fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019).

Detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono, quindi, elemento di prova che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (in tal senso, Cass. n. 4006 del 2022).

(La Corte, sulla base dell'ormai consolidato principio affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto infondata la tesi difensiva dell'appellante con la quale aveva sostenuto che le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori e dagli altri soggetti chiamati a rendere sommarie informazioni non potessero assumere valore di prova in sede giudiziale.)

## **APPALTO**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 35/2024 - deposito 16/04/2024**

Il testo novellato dal D.L. n. 5/2012 del comma 2 dell'art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 prevede per quanto di interesse che: *“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”*.

a. Nella successione delle disposizioni diversamente regolanti la materia, il regime di solidarietà applicabile, per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali, deve individuarsi

con riferimento a quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione ed alla contribuzione (in tal senso, chiaramente Cass. sez. lav. n. 34982/2021), senza che dunque possa valorizzarsi il momento eventuale e successivo dell'accertamento.

b. È poi affermazione consolidata del giudice di legittimità (Corte di Cassazione n. 25679 e n. 25680 entrambe dell'11 ottobre 2019) che *“la responsabilità solidale del committente, prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, ha ad oggetto i premi Inail, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012.”*

c. È irrilevante ai fini assicurativi INAIL la (pretesa) assenza del vincolo di subordinazione in capo al lavoratore da assicurare. Secondo un principio implicito nella legislazione di settore, la protezione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è indipendente dal titolo o dal regime giuridico del lavoro protetto, che è preso in considerazione in quanto lavoro manuale (o di sovrintendenza immediata al lavoro manuale) prestato con obiettiva esposizione al rischio, derivante dalle lavorazioni espressamente indicate.

Ed infatti gli artt. 4 e 6 del DPR n. 1124/1965, alla luce della pronuncia di incostituzionalità parziale di cui alla sentenza n. 476/1987 della Corte Costituzionale, implicano l'obbligo assicurativo anche in capo al familiare collaboratore dell'impresa, a prescindere dal titolo negoziale in forza del quale il servizio è reso.

(La Corte ha, dunque, ritenuto infondato il motivo di appello con il quale la società committente aveva denunciato per un verso l'illegittima applicazione a suo danno delle sanzioni civili, sostenendo che la modifica normativa di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, introdotta, dall'art. 21 del D.L. 5/2012 - con la quale era stato stabilito che a rispondere delle sanzioni civili dovesse essere esclusivamente il responsabile dell'inadempimento- dovesse essere applicata agli accertamenti eseguiti successivamente alla data di entrata in vigore della riforma legislativa e, dunque, anche al caso di specie, essendo l'accertamento intervenuto successivamente a tale data.

Sul punto la Corte ha puntualizzato che il diverso regime temporale aveva superato anche il vaglio di costituzionalità in quanto con la sentenza n. 254/2014 la Corte Costituzionale non solo aveva confermato che l'esclusione della responsabilità solidale del committente, prevista dal novellato art. 29, poteva trovare applicazione solo per gli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, ma aveva altresì affermato la coerenza della previsione normativa con il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione, rivelando che *“l'applicazione di un trattamento differenziato alle medesime fattispecie, ma in momenti diversi, non contrasta di per sé con il principio di uguaglianza poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche”*.

La Corte ha parimenti respinto la difesa con cui l'appellante aveva sostenuto, per altro verso che la nuova formulazione dell'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, così come modificata dal D.L. n. 5/2012, con la quale era stata prevista l'estensione della responsabilità solidale del committente ai premi assicurativi, non trovasse applicazione al caso di specie in ragione del fatto che il contratto formale tra le imprese era stato stipulato antecedentemente all'entrata in vigore della modifica normativa.

La Corte, infine, con l'affermazione massimata sub c), ha ritenuto irrilevante la contestazione della natura subordinata del rapporto intrattenuto dall'appaltatore individuale con un lavoratore, familiare coadiutore.

**Corte d'Appello, sentenza n. 35/2024 - deposito 16/04/2024**

E' onere dell'istituto previdenziale che della relativa garanzia intenda giovare, allegare e dimostrare la effettiva esistenza del contratto di appalto che fonda la responsabilità solidale del committente. Spetta quindi al giudice, laddove contestata la qualificazione fatta dall'istituto, verificare la natura del contratto dedotto e ciò tramite la prudente valutazione del complessivo materiale probatorio fornito dalle parti - ivi comprese le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori che restano valutabili dal giudice ai sensi dell'art. 116, secondo comma C.p.C. anche se non assunte nuovamente come deposizioni testimoniali- senza che possa assumere valenza il mero giudizio atomistico sul contenuto di singole deposizioni testimoniali".

(La Corte ha ritenuto infondato il motivo d'appello con il quale la società appellante aveva lamentato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado e al contempo messo in evidenza elementi che, a suo dire, sconfessavano la riconducibilità del rapporto intercorso tra le imprese alla figura contrattuale dell'appalto.

La Corte, ha, infatti, osservato come la valutazione compiuta dal primo giudice aveva tenuto conto delle emergenze processuali complessive e si era correttamente concentrata non solo sulle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, ma anche di quelle rese sempre in quella sede da altri soggetti, informati sui fatti, tra i quali i titolari degli immobili concessi in locazione all'impresa appaltatrice nel corso del contratto di prestazione di servizi, sulle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio, oltre che sull'esame della documentazione, negoziale e contabile, acquisita. Di contro, la diversa lettura delle risultanze istruttorie che l'appellante proponeva era, invece, fondata su di una parcellizzazione delle singole dichiarazioni, strumentalmente volta a sottolinearne contraddizioni in realtà non sussistenti.

Sulla base di tali considerazioni ha concluso che il primo giudice aveva correttamente ricondotto il rapporto tra le imprese nella fattispecie contrattuale dell'appalto di servizi).

---

---

## FOCUS: SUCCESSIONI E DONAZIONI

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la materia delle successioni e delle donazioni, in particolare con riferimento alle disposizioni testamentarie che statuiscono in ordine allo scopo di una fondazione, alla non revocabilità dell’atto testamentario quand’anche non vengano specificati i destinatari del lascito operato dal *de cuius* ma emerga la sua effettiva volontà, ...alla distinzione tra donazione remuneratoria e liberalità in occasione di servizi resi, al giudizio finalizzato alla declaratoria di nullità del testamento per incapacità di intendere e di volere del *de cuius* al momento della redazione della scheda testamentaria, alla indicazione delle donazioni al fine della ricostruzione dell’asse ereditario mediante collazione, alla accettazione dell’eredità mediante atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare, alla ingiuria grave ex art. 801 c.c. e alla revocabilità della donazione per ingratitudine, alla valutazione del patrimonio ereditario all’esito delle operazioni di stima, alla nascita di una obbligazione di valuta nel caso di collazione per imputazione del valore del bene stimato alla data di apertura della successione, allo scioglimento della comunione ereditaria e all’obbligo del possessore di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione nonché di versare ai comunisti esclusi dal godimento del bene i frutti maturati durante la comunione e fino alla divisione, al rispetto della compatibilità tra l’obbligo legislativo di estrazione a sorte e l’inesistenza e l’indivisibilità sopravvenuta d parte dei beni oggetto della comunione, alla distinzione tra erede e legato in caso di successione a titolo universale,

In tema di **disposizioni testamentarie e atto di costituzione di una fondazione** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 672 - deposito 07/12/2022](#) in cui la Corte d’Appello ha dichiarato l’inidoneità della disposizione testamentaria a istituire una fondazione in ragione del fatto che la scheda testamentaria conteneva la sola volontà del *de cuius* di destinare tutti i propri beni ad un fondo di beneficenza senza indicarne lo scopo.

Con riguardo alla **interpretazione del testamento e la sua revocabilità** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 672 - deposito 07/12/2022](#) in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto non revocabile l’atto di ultima volontà del testatore che non abbia specificato i destinatari del lascito allorquando emerga l’effettiva volontà del primo di destinare tutti i propri beni a favore di persone bisognose, considerato che l’elencazione dei destinatari delle disposizioni testamentarie è meramente esemplificativa.

Con riferimento **alla distinzione tra donazione remuneratoria e liberalità in occasione di servizi resi** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 449 - deposito 19/06/2023](#) in cui il Collegio ha stabilito che la donazione remuneratoria consiste nella liberalità fatta per riconoscenza e caratterizzata dall’*animus donandi*, al contrario la liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione si verifica nei casi in cui l’attribuzione venga fatta in funzione di un corrispettivo ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali.

---

---

In merito al **giudizio finalizzato alla declaratoria di nullità del testamento** per incapacità di intendere e di volere del *de cuius* al momento della redazione della scheda testamentaria si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 551 - deposito 03/08/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che in mancanza della dimostrazione di una infermità di tipo permanente- da cui si desume l'incapacità del testatore- era onere dell'attore dimostrare l'incapacità naturale del *de cuius* al momento della redazione del testamento.

Con riguardo alla **indicazione dei beni da ricomprendere all'interno dell'asse ereditario** ai fini della ricostruzione del predetto asse ereditario mediante la collazione si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 551 - deposito 03/08/2023](#) secondo cui la mancata indicazione delle donazioni comporta il rigetto della domanda per indeterminatezza dell'oggetto in quanto la collazione richiede che i beni ricompresi nell'asse ereditario e soggetti a collazione abbiano un oggetto definito;

In ordine **alla accettazione tacita dell'eredità** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 62 - deposito 05/02/2024](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno affermato che la volontà di accettare l'eredità può essere desunta anche da elementi indiziari, in particolare dal comportamento complessivo del chiamato che si traduce nella denuncia della successione, nella trascrizione della stessa presso la conservatoria e nella voltura catastale degli immobili già di proprietà del defunto.

Con riferimento **all'ingiuria grave ex art. 801 c.c. e alla revocabilità di una donazione per ingratitudine** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 118/2024 - deposito 27/02/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno stabilito che l'ingiuria grave, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali della dignità del donante contrastanti con il sentimento di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l'atteggiamento del donante, a prescindere dalla legittimità del comportamento del donatario da valutare in concreto;

Con riguardo alla **divisione ereditaria** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 250/2024 - deposito 10/04/2024](#) in cui la Corte di Appello ha evidenziato che la divisione ereditaria consegue all'esito delle operazioni di stima e che quindi il patrimonio ereditario deve essere valutato al momento della divisione e non alla data della introduzione della relativa domanda giudiziale.

In merito alla **collazione per imputazione del valore del bene** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 250/2024 - deposito 10/04/2024](#) secondo cui nel caso di collazione per imputazione del valore del bene, stimato alla data di apertura della successione, sorge una obbligazione di valuta ab origine poiché ciascun erede donatario deve conferire i beni oggetto di donazione alla massa ereditaria al momento dell'apertura della successione.

Con riferimento **agli obblighi del possessore all'atto di scioglimento della comunione ereditaria** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 250/2024 - deposito 10/04/2024](#) in cui la Corte di Appello ha statuito che il possessore del cespite ereditario ha l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione e di versare ai comunisti esclusi dal godimento del bene i frutti maturati durante la comunione e fino alla divisione, in proporzione alla quota di partecipazione di cui ciascun coerede era titolare, atteso che il presupposto della resa dei conti è la gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti;

Con riguardo al rispetto **dell'obbligo legislativo dell'estrazione a sorte in materia di divisione ereditaria** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 250/2024 - deposito 10/04/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che il rispetto perfetto dell'obbligo legislativo dell'estrazione a sorte sarebbe in parte di difficile attuazione, per inesistenza o indivisibilità sopravvenuta di parte dei beni oggetto di comunione, e comporterebbe la creazione di situazioni di elevate criticità le cui conseguenze sarebbero verosimilmente non risolvibili in ragione delle condizioni relazionali tra i coeredi.

In merito alla **distinzione tra erede e legatario in caso di successione a titolo universale**, si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 446/2024 - deposito 19/06/2024](#) secondo cui l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituto nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli e individuati.